



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
"Terre del gioiello"
COMUNE CAPOFILA di VALENZA
(Provincia di Alessandria)

DISCIPLINARE DI GARA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) linea progettuale "Tutela del territorio e della risorsa idrica – M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" (linea di finanziamento "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139").

OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL)

CUP J68E18000070004 – CIG 957954067C

Criterio selezione offerte: minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del DLgs 50/2016.

Sommario

1. Premesse	3
2. Riepilogo dati della procedura	4
3. Documentazione a base di gara	5
4. Criteri di ammissibilità delle offerte	6
5. Modalità di presentazione della documentazione	6
6. Chiarimenti	6
7. Comunicazioni	7
8. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti	7
9. Termine di esecuzione dei lavori	8
10. Revisione dei prezzi	9
11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	9
12. Requisiti di partecipazione	10
13. Requisiti speciali e mezzi di prova	11
14. Requisiti di idoneità	11
15. Requisiti di capacità professionale e tecnica	11
16. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE	12
17. Avvalimento	13
18. Subappalto	13
19. Garanzia provvisoria	14
20. Sopralluogo	16
21. Pagamento contributo a favore dell'ANAC e PASSOE	17
22. Regole di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	17
23. Soccorso istruttorio	18
24. Contenuto della busta telematica documentazione amministrativa	20
25. Istanza di partecipazione	21
26. Dichiarazioni integrative a corredo DGUE	22
27. Documento di gara unico	25
28. Documentazione a corredo	29
29. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	30
30. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	31
31. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	32
32. Contenuto della busta telematica offerta economica	33
33. Svolgimento operazioni di gara	34
34. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	35
35. Definizione delle controversie	37
36. Codice di comportamento	37
37. Rinvio	37

1. Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto gli interventi sommariamente descritti all'art. 1.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Normativa applicabile: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Linee guida ANAC; decreto legislativo n. 81/2008, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Centrale unica di Committenza *Terre del gioiello* utilizza la propria piattaforma alla quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>, conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice dei contratti e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare guide e manuali e comunque materiale che reca le informazioni utili per le operazioni di accesso di cui sopra.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della piattaforma si prega utilizzare i contatti di Assistenza presenti sulla piattaforma, sempre che non si tratti di richieste di chiarimenti ovvero comunicazioni relative alla presente procedura di gara. In questo caso si dovrà far riferimento ai contatti indicati alla Sezione "Chiarimenti" della lettera di invito.

A - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi art. 81 D.Lgs. 50/2016.

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema FVOE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". Si rinvia, in ogni caso, alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022) nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Considerato che si tratta di un servizio istituito e gestito da A.N.A.C., per eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara,

inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l'Autorità suddetta al Contact Center indicato nel portale dell'Autorità www.anticorruzione.it, in quanto questa Centrale unica non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

B - Visione elaborati progettuali

Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali (comprensivi di capitolato speciale d'appalto e di computo metrico estimativo) si trovano liberamente accessibili presso il seguente indirizzo internet <https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi> nonché nella piattaforma <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

2. Riepilogo dati della procedura

Stazione Appaltante	Comune di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 VALENZA AL
Amministrazione aggiudicatrice	Centrale Unica di Committenza Terre del Gioiello – Comune capofila di Valenza, Via Pellizzari n. 2 – 15048 Valenza (AL) – C.F. 00314770066
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del DLgs 50/2016
CPV Principale	45223000-6 - Lavori di costruzione di strutture edili
Categoria prevalente	OG1
Data validazione progetto	27.12.2022
Determina a contrarre Stazione Appaltante	n. 790 del 29.12.2022
Determina avvio del procedimento della Centrale Unica	n. 797 del 29.12.2022
Oggetto dell'appalto	OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DI SCUOLE DI VIA NOCE IN VALENZA (AL)
CUP	J68E18000070004
CIG	957954067C
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Vedere punto IV.2.2) del bando di gara
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Vedere art. 6 del presente disciplinare
1° seduta pubblica di gara (apertura busta amministrativa)	Vedere punto IV.2.7) del bando di gara
Criterio di aggiudicazione	Minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del DLgs 50/2016
Valore complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)	€ 299.348,47 oltre IVA

Importo complessivo a base di gara (soggetto a ribasso)	€ 284.144,98 oltre IVA
Valore oneri non soggetti a ribasso	€ 15.203,49 oltre IVA
Responsabile unico del procedimento del Comune di Valenza ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016	Arch. Lorenza Mussa - Funzionario Tecnico P.O. del Servizio LL.PP. e Patrimonio
Responsabile del procedimento di gara	Ing. Marco Cavallera – Responsabile della Centrale unica di committenza <i>Terre del gioiello</i>
Luogo di esecuzione del contratto	Edificio scolastico di Via Noce - 15048 Valenza (AL)
Sopralluogo obbligatorio	Sì
Durata del contratto/termine di esecuzione dei lavori	150 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto)
Termine del procedimento	120 gg dall'adozione della determinazione a contrarre

3. Documentazione a base di gara

La documentazione di gara, oltre al bando ed al presente disciplinare, comprende:

- 1) Modello Istanza di partecipazione
- 2) Modello Dichiarazioni integrative a corredo DGUE;
- 3) Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
- 4) Modello avalimento art. 89 (in caso di avalimento)
- 5) Modello raggruppamento temporaneo art. 48, comma 4, (nel caso di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)
- 6) Modello raggruppamento temporaneo ai sensi art. 48, comma 8, (in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)
- 7) Modello Offerta economica
- 8) Schema di contratto
- 9) Progetto approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 28.12.2022, costituito da:
 - Relazione di calcolo
 - Piano di manutenzione
 - Capitolato d'appalto
 - Tav.1 - Inquadramento delle strutture oggetto di intervento
 - Tav.2 – Dettagli esecutivi di intervento
 - Computo metrico estimativo
 - Elenco prezzi unitari
 - Incidenza Manodopera
 - Analisi prezzi
 - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
 - Cronoprogramma
- 10) Quadro Economico
- 11) Determinazione a contrarre del Comune di Valenza
- 12) Determinazione di avvio del procedimento di gara di questa Centrale unica di committenza

Tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 73 e segg. del DLgs 50/2016 sono pubblicati e disponibili sulla piattaforma telematica di questo Ente (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>). Ai soli fini conoscitivi, gli stessi sono altresì pubblicati, per accesso gratuito, illimitato e diretto, sul sito del Comune di Valenza, all'indirizzo <http://www.comune.valenza.al.it/>, sezione "Bandi di gara".

La copia del progetto è esclusivamente di proprietà del Comune di Valenza. L'utilizzo della stessa dovrà, quindi, essere unicamente finalizzato alla partecipazione alla presente procedura di gara.

4. Criteri di ammissibilità delle offerte

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma di cui sopra entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" di cui al punto IV.2.2) del Bando di gara, **pena l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili.

5. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

6. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>), che potranno essere presentati entro e non oltre il termine perentorio del giorno 20.01.2023 alle ore 13:00.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del DLgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro giorni 6 (sei) antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima (faq), sulla piattaforma digitale di questa Centrale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, attestato da questa Centrale unica di committenza, le richieste di cui al presente paragrafo potranno essere inviate, in via alternativa, all'indirizzo PEC: appalti@cert.comune.valenza.al.it.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la piattaforma digitale (indirizzo: <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>).

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a collegarsi metodicamente alla piattaforma digitale, all'indirizzo suindicato – sezione della presente procedura di gara, per prendere puntuale e sistematica visione della documentazione inerente alla presente gara.

Gli operatori economici esonerano la Centrale Unica di committenza *Terre del gioiello*, da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. La Centrale unica di committenza *Terre del gioiello* si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento conosciuto del Sistema.

7. Comunicazioni

Ai sensi degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione aggiudicatrice Centrale unica di committenza *Terre del gioiello* – Comune capofila di Valenza e gli operatori economici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese note mediante le funzionalità presenti sulla Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Centrale declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici facenti parte dei medesimi, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimate le OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE DI VIA NOCE.

L'importo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 299.348,47 di cui € 284.144,98 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 15.203,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad € 284.144,98.

Ai sensi dell'art. 23 del Codice, si segnala che al fine di determinare l'importo dell'appalto a base di gara, i costi della manodopera sono stati individuati in € 180.674,00 (come risulta dall'elaborato "Incidenza manodopera").

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a modifiche del contratto in corso d'opera, in caso di aumenti significativi dei costi dei materiali, nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del DLgs 50/2016, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79.

La stazione appaltante si riserva, altresì, di introdurre modifiche non sostanziali al contratto entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016.

Categoria DPR 207/2010		Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente/ scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OG1 – Classifica almeno I	Edifici civili e industriali	si	284.144,98		Prevalente	Si
Importo complessivo a base di gara a corpo (soggetto a ribasso)			284.144,98			
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)			15.203,49			
Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)			299.348,47	100,00		

Tutti gli importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa

L'appalto è finanziato mediante contributo rientrante nella linea di finanziamento denominata "Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021", successivamente confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 (codifica PNRR M2.C4.I2-2).

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice.

Ai sensi dell'art. 51, comma1, del DLgs 50/2016, il presente appalto non prevede la suddivisioni in lotti aggiudicabili separatamente poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del lavoro e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni. In particolare, le prestazioni contrattuali richiedono che la razionalizzazione delle attività e l'ottimizzazione delle risorse siano governate da un coordinamento comune, al fine di non pregiudicare l'esatto ed efficace espletamento dell'appalto. Inoltre, il valore dell'appalto consente comunque la partecipazione anche alle micro, piccole e medie imprese.

9. Termine di esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 **(centocinquanta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto).

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere con la consegna dei lavori in pendenza di contratto ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016.

10. Revisione dei prezzi

Per la revisione prezzi si rinvia alle indicazioni del Capitolato speciale d'Appalto – art. 2.24.

11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del DLgs 50/2016.

Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento:

- gli operatori economici costituiti in raggruppamento sono tenuti ad indicare le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente;
- la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria;
- in ogni caso la mandataria deve essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la categoria prevalente OG1;
- gli operatori economici costituiti in raggruppamento sono tenuti ad indicare, in sede di gara, la percentuale di lavorazioni ovvero le prestazioni o loro parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, nella busta virtuale relativa alla documentazione amministrativa, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del DLgs 50/2016

si rinvia alle disposizioni ANAC (determinazione n. 3 del 23.04.2013) e dell'art. 48 comma 14 del DLgs 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 lett. e) del DLgs 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire, alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (cfr. parere n. 158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12. Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti– a pena di esclusione – devono essere in possesso sono i seguenti:

- a. requisiti di ordine generale ovvero inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. requisiti di idoneità: Iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità con quanto previsto all'art. 83 del Codice;
- c. possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1, classifica I o superiore;

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi

dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Ai sensi del comma 7 del citato articolo, tenuto conto dell'oggetto del contratto e della tipologia delle lavorazioni da realizzarsi, non è richiesta, con riferimento al personale operario, l'assunzione di personale femminile, in quanto trattasi di settore con scarsa occupazione femminile.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il possesso dei requisiti di cui sopra si intende dichiarato a norma del D.P.R. n. 445/2000. In ogni caso, la Centrale unica si riserva di effettuare le prescritte verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti in capo all'Operatore economico aggiudicatario/affidatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

13. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

14. Requisiti di idoneità

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura competente per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è necessaria l'iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..

Per la comprova del requisito la Centrale unica di committenza acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

15. Requisiti di capacità professionale e tecnica

Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere.

Si evidenzia che l'operatore economico può partecipare alla presente gara anche in pendenza della verifica triennale della SOA. In tal caso è necessario produrre, oltre all'attestazione SOA oggetto di revisione, il contratto stipulato con la società organismo di attestazione per la verifica triennale di cui all'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Ai sensi del comma 1, secondo periodo, del citato art. 77, qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità

dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Per quanto riguarda la scadenza quinquennale della SOA, si richiama il disposto dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 per cui l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine. Pertanto solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 76 c. 5 è riconosciuta all'impresa l'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare; il mancato rispetto del termine di cui all'art. 76 c. 5 ai fini del rinnovo della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato SOA.

Detto contratto deve essere allegato nel campo "Ulteriore documentazione".

16. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

I raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti al momento della gara devono altresì produrre, a pena di esclusione, atto di impegno sottoscritto digitalmente da tutti le imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nel caso di raggruppamento devono essere indicate a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 e art. 48 DLgs 50/2016 ciascuna impresa raggruppata deve essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

I raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti devono produrre, a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ed il requisito relativo al possesso di adeguata qualificazione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto mediante possesso di attestazione SOA, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta idonea documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

17. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

18. Subappalto

I soggetti affidatari del contratto di cui alla presente procedura eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 105 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, secondo i regimi temporali introdotti dall'articolo 49 del DL 31 maggio 2021 n° 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n° 108, nonché a quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto – art. 2.9, nella fase esecutiva del contratto l'importo totale dei subappalti non potrà superare la misura del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

L'affidamento dei lavori in subappalto ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del Codice deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare mediante compilazione della sezione D del modello DGUE allegato alla presente lettera di invito, pena la mancata autorizzazione dei subappalti richiesti.

Al fine dell'autorizzazione al subappalto si rammenta che in capo ai subappaltatori non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Pertanto, senza il rispetto di tali norme, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata.

19. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- a. una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.986,97. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del DLgs 50/2016.
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si precisa quanto segue:

- ai sensi del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) n. 193/2022, i contratti fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto decreto ed allo stesso allegato (SCHEMA TIPO 1.1 e SCHEMA TIPO 1.1.1, nel caso la garanzia provvisoria sia costituita da più garanti);
- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole SCHEDE TECNICHE 1.1. e 1.1.1 (nel caso la garanzia provvisoria sia costituita da più garanti) contenute nel D.M. 193/2022;
- si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);
- come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e

delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE;

- nella casella "Data presentazione offerta", di cui alla citate SCHEDE TECNICHE 1.1. e 1.1.1, dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la gara in oggetto, in quanto per "data di presentazione dell'offerta" di cui all'art. 93, comma 5, D.Lgs. 50/16, deve intendersi la "data di scadenza del termine di presentazione delle offerte" stabilito per la specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n. 2645 - Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).

La garanzia fideiussoria deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/16, l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, non è dovuto in caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per le ulteriori eventuali riduzioni dell'importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In tal caso dovrà essere prodotta la certificazione in corso di validità.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il possesso dei certificati che legittimano la riduzione della garanzia può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione SOA, qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla semplice presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall'impresa.

La riduzione del 50% legata al possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione di soggetti in forma associata, secondo quanto stabilito dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice:

- se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia);

- se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia) Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato per analogia).

Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l'importo ridotto della cauzione provvisoria.

E' facoltà del concorrente, in alternativa alla garanzia fideiussoria rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 93 D.lgs. 50/16, costituire una cauzione del medesimo importo ai sensi del comma 2 del citato art. 93 D.lgs. 50/16 esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso la Tesoreria del Comune Capofila di Valenza P.IVA 00314770066 (BANCO BPM S.P.A. – Succursale di Valenza – Corso Garibaldi 46/48 – Valenza – IBAN IT 32 H 05034 48682 0000000 31987).

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento e dovrà essere altresì prodotto l'impegno di un fideiussore (scelto nell'ambito di quelli indicati all'art. 93, c. 3, D.lgs. 50/16) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.lgs. 50/16, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a norma e nei limiti di quanto disposto dall'art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

20. Sopralluogo

Al fine della partecipazione alla presente procedura di appalto, i concorrenti devono procedere al sopralluogo dei luoghi oggetto dell'appalto.

Al sopralluogo sono ammessi esclusivamente il titolare, il Legale rappresentante ovvero il direttore tecnico della ditta, del consorzio, o di una delle Imprese eventualmente raggruppate o consorziate, ovvero un procuratore.

E' vietato che un medesimo soggetto abbia o accetti più di una procura o una delega all'effettuazione del sopralluogo e della presa visione.

Il soggetto che effettuerà il sopralluogo dei luoghi dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento, nonché di documentazione atta ad attestare l'effettiva carica (attestazione SOA, iscrizione alla CCIAA, procura notarile in fotocopia dichiarata autentica).

I predetti titoli dovranno essere consegnati lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al Tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante-Comune di Valenza.

L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara, in quanto l'effettuazione del medesimo costituisce un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancanza del sopralluogo non è regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice. Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato attestato di avvenuto sopralluogo. **L'attestazione di sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante, deve essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione di gara ed inserita nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa.** L'eventuale mancata allegazione dell'attestazione è sanabile e assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9, del Codice.

Per concordare le modalità del sopralluogo si dovrà trasmettere mail di richiesta ad uno dei seguenti indirizzi: m.tiloca@comune.valenza.al.it ovvero l.morreale@comune.valenza.al.it, indicando un recapito mail ed un recapito telefonico.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016 e smi, tra i diversi operatori economici, la presa visione ed il sopralluogo

potranno essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

Termine ultimo per le richieste di sopralluogo è il giorno 22.01.2023.

Termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo è il giorno 26.01.2023.

21. Pagamento contributo a favore dell'ANAC e PASSOE

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21.12.2021 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

Per le modalità del versamento del contributo, si rimanda al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si precisa che l'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto alla registrazione sul Portale messo a disposizione dall'Autorità nella sezione FVOE, e generare il documento denominato **Passoe** (Passaporto Operatore Economico).

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti disposte dal D.lgs 50/2016 mediante FVOE, come indicato in premessa, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.

22. Regole di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la piattaforma digitale all'indirizzo <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>, **entro le ore ed il giorno indicati nel bando di gara.**

Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura in argomento mediante il relativo codice ID "513", accede al percorso per l'invio dell'offerta.

La procedura prevede diversi step di caricamento della documentazione, che possono essere individuati in:

Busta telematica documentazione amministrativa,

Busta telematica offerta Economica.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma

di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del DLgs 07.03.2005, n. 82, sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La stazione appaltante mette a disposizione dei concorrenti/partecipanti i seguenti modelli

- Istanza di partecipazione
- Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
- Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
- Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 4 (nel caso di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete, GEIE)
- Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 8 (in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)
- Modello Avvalimento art. 89 (in caso di avvalimento).
- Modello Offerta Economica.

Le dichiarazioni potranno essere pertanto redatte utilizzando i suddetti modelli.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia eventualmente prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico risultano non sanabili:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- tutti i casi di carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ultimo periodo);
- offerta pervenuta fuori termine;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento o pari alla base di gara;
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione delle prestazioni ;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio.

Inoltre:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al paragrafo 8 – Dichiarazioni integrative a corredo DGUE” del presente disciplinare;
- è sanabile la sola mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **cinque** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Centrale unica di committenza, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione definitiva.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla Centrale.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Centrale invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

24. Contenuto della busta telematica documentazione amministrativa

La busta Documentazione Amministrativa deve contenere l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

I Modelli predisposti dalla Amministrazione aggiudicatrice sono messi a disposizione dei concorrenti sia nella Piattaforma, sia sul sito del Comune di Valenza, all'indirizzo <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/avvisi-e-bandi>.

Nella busta amministrativa, a pena di esclusione dalla gara, devono essere inseriti:

1. Istanza di partecipazione
2. Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
3. Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
4. Passoe
5. Garanzia provvisoria e Dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare cauzione definitiva
6. Ricevuta pagamento contributo ANAC
7. Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 classifica I o superiore
8. Attestazione di avvenuto sopralluogo
9. Documento/i di riconoscimento
10. Eventuale procura
11. Eventuale documentazione avvalimento
12. Eventuale documentazione raggruppamento
13. solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto

legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

14. Ulteriore documentazione.

25. Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta in bollo [una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate], utilizzando preferibilmente il modello denominato **Istanza di partecipazione** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE) e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Il concorrente è tenuto, inoltre:

- a riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, matricola azienda e sede competente INPS, codice azienda INAIL e/o altri Enti di Iscrizione dovuti in base alla natura giuridica del concorrente, CCNL applicato);
- a precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);

L'istanza è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo, ovvero produrre dichiarazioni separate e sottoscritte da ciascun partecipante al raggruppamento;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare le marche da bollo da euro 16,00 ed inserire il numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia dei contrassegni in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sull'istanza di partecipazione presentata in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

26. Dichiarazioni integrative a corredo DGUE

A pena di esclusione, ciascun concorrente deve produrre le **dichiarazioni integrative a corredo del DGUE**.

Le dichiarazioni integrative a corredo del DGUE sono redatte preferibilmente utilizzando il modello "*Dichiarazioni integrative*", predisposto da questo Ente il quale deve contenere tutte informazioni e dichiarazioni sotto indicate.

Si rammenta che nel caso in cui il concorrente non utilizzi il modello di cui sopra predisposto da questo Ente, le dichiarazioni prestate dovranno, a pena di esclusione, contenere tutte le informazioni e dichiarazioni sotto riportate.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni:

1. dichiara di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

2. dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
3. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali;
6. dichiara di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale d'appalto e dagli atti di gara;
7. dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013;
8. dichiara di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla presente procedura, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12.03.1999 n. 68;
9. dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
10. dichiara che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta è il seguente: _____;
11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento in essere per i dipendenti del Comune capofila di Valenza, allegato alla presente procedura e reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
13. autorizza l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma ovvero tramite PEC e attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
14. dichiara, con riferimento all'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" (individuare la condizione che ricorre tra le tre sotto indicate):

- ☐ di essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198, e pertanto allega copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, *ovvero*, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ☐ di non essere tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui sopra ma di occupare un numero pari o superiore a 15 dipendenti, e pertanto:
 - a.) si impegna, in caso di aggiudicazione, a consegnare, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della proporzione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
 - b.) si impegna a trasmettere la relazione di cui al punto a. alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
 - c.) si impegna a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12.03.1999 n. 68 e una relazione che chiarisce l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustra eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a mio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta;
 - d.) si impegna a trasmettere la relazione di cui al punto c. alle rappresentanze sindacali aziendali;
- ☐ di occupare un numero inferiore a 15 dipendenti e di non essere pertanto tenuto a produrre alcuno dei sopra elencati documenti;

Per gli operatori economici che occupano da quindici a cinquanta dipendenti:

15. dichiara di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare a una stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

16. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

18. autorizza espressamente ai sensi della L.241/90 il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e la Stazione Appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

Le dichiarazioni integrative a corredo del DGUE, **a pena di esclusione**, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; possono essere sottoscritte digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura in copia conforme.

Le dichiarazioni di cui sopra, inoltre, sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, da tutti i soggetti che lo compongono.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- c. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni integrative a corredo del DGUE sono prodotte e sottoscritte dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori facente parte del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

27. Documento di gara unico

Il concorrente compila il DGUE utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, oltre che sulla Piattaforma di questa Centrale unica, sul sito del Comune capofila di Valenza, al seguente indirizzo internet <https://comune.valenza.al.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>.

Il DGUE, **a pena di esclusione**, deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa; può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore allegando la relativa procura in copia conforme.

Nel caso si utilizzasse un modello, in formato elettronico, differente da quello proposto da questa Amministrazione aggiudicatrice, si rammenta che il medesimo dovrà essere integrato con le dichiarazioni ivi non previste, ma richieste dalla vigente normativa e dalla presente lex specialis, e che la carenza/omissione di una delle medesime sarà imputata all'operatore economico e comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio ovvero l'esclusione dalla partecipazione.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa alla procedura in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Se si utilizza il modello DGUE messo a disposizione da questa Centrale, questa parte risulta già precompilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, comprese le informazioni relative ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Con riferimento alla sezione A "Informazioni sull'operatore economico", il concorrente dovrà attestare:

- 1) di essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità nella categoria dell'appalto.
- 2) i propri dati: denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, indicazione se trattasi di micro, piccola, media, grande impresa, forma della partecipazione, ecc.

Con riferimento alla sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” il concorrente deve riportare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica societaria e possesso di poteri di rappresentanza, indirizzo postale, codice fiscale) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice.

I soggetti da indicare, come individuati all’art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016 sopra richiamato sono i seguenti:

Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico.

Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico

Altro tipo di società o consorzio > componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.¹ Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

Dovranno essere indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del DLgs 50/2016 è resa dal legale rappresentante dichiarante anche con riferimento ai soggetti suindicati. Qualora il legale rappresentante dichiarante non sia in grado di rendere tali dichiarazioni, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 N. 445.

Nel caso di partecipazione di operatori economici nelle forme previste dall’art. 45, comma 2, lett. d) e f) e g) del DLgs 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”: il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto.

¹ In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016): ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);- Ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; - Ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Pertanto:

- il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (contenuta nell'allegato "Modello Avvalimento art. 89");
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (contenuta nell'allegato "Modello Avvalimento art. 89");
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D "Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento".

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica quanto richiesto all'art. 105, del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Questa Parte contiene l'autodichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione dalla gara come disciplinati dall'art. 80 del DLgs 50/2016.

Il concorrente compila le Sez. A, B, C e D.

La Sezione A "Motivi legati a condanne penali" si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali che nel DLgs 50/2016 sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Si rammenta che è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La Sezione B "Motivi legati al pagamento di imposte e contributi previdenziali" si riferisce ai motivi di esclusione indicati all'art. 80, comma 4, del DLgs 50/2016.

Nella Sezione C "Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ai casi previsti all'art. 80, comma 5, del DLgs 50/2016.

La Sezione D "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore" concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel DLgs 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Questa Parte contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del DLgs 50/2016 (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e

professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del DLgs 50/2016.

Il concorrente fornisce le informazioni richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara, altrimenti dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A "Idoneità" per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Questa Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti, ferma restando l'obbligatorietà di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici.

Il concorrente rende pertanto tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

28. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui al paragrafo 21 del presente disciplinare;
2. GARANZIA PROVVISORIA e DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di cui al paragrafo 19 del presente disciplinare;
3. RICEVUTA di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di cui al paragrafo 21 del presente disciplinare;
4. ATTESTAZIONE SOA in corso di validità per la categoria OG1, classifica I o superiore;
5. Attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al paragrafo 20 del presente disciplinare;
6. copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
7. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
8. eventuale ulteriore documentazione necessaria alla partecipazione (es.: documentazione per avvalimento, RTI, ecc.)
9. RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti).
10. Altri eventuali documenti.

29. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte con le medesime modalità indicate per l'Istanza di partecipazione di cui al paragrafo 25 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 4*").

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 8*");
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (utilizzando preferibilmente l'allegato "*Modello Raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48, co. 4*").

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di intervento, ovvero della percentuale in caso di interventi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

30. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti al momento della gara devono altresì produrre, a pena di esclusione, atto di impegno sottoscritto digitalmente da tutti le imprese associande (mandanti e mandataria) a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nel caso di raggruppamento devono essere indicate a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010 e art. 48 DLgs 50/2016 ciascuna impresa raggruppata deve essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

I raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti devono produrre, a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ed il requisito relativo al possesso di adeguata qualificazione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto mediante possesso di attestazione SOA, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i concorrenti non residenti in Italia è richiesta idonea documentazione equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

31. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del DLgs 50/2016, sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del DLgs 50/2016, sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del DLgs 50/2016, l'ente consortile deve rendere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti. Ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori deve rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui ai precedenti paragrafi, e precisamente:

- Dichiarazioni integrative a corredo DGUE
- DGUE
- documento/i di riconoscimento
- eventuale procura
- Altri eventuali documenti ritenuti necessari.

Per tutti i consorzi è inoltre richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

32. Contenuto della busta telematica offerta economica

La busta offerta economica contiene - a pena di esclusione – l'offerta economica del concorrente, sottoscritta digitalmente, predisposta preferibilmente secondo il Modello "Offerta economica" allegato al presente disciplinare di gara, con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale unico, da applicarsi sull'importo ribassabile posto a base di gara (ovvero sull'importo di € 284.144,98)**, espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso offerto in cifre quello trascritto in lettere, prevarrà quest'ultimo.
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Gli importi dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le medesime modalità indicate per l'Istanza di partecipazione di cui al paragrafo 25 del presente disciplinare di gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino complessivamente l'importo a base d'asta. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È considerata inesistente l'offerta economica non sottoscritta.

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica, così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento, il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice senza applicazione del soccorso istruttorio.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'offerente per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi e lavori in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

L'Amministrazione esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per quanto in vigore e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

Si rammenta che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

33. Svolgimento operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo **nel giorno e ore indicati nel bando di gara**. Si rammenta che, trattandosi di procedura telematica, non è prevista la presenza fisica dei legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti. Gli operatori economici interessati potranno, pertanto, seguire le operazioni di gara collegandosi alla piattaforma digitale di questo Ente <https://cucvalenza.acquistitelematici.it/>.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, fino al giorno antecedente la data fissata, con le modalità indicate nel presente disciplinare. Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicate ai concorrenti con le modalità sopra richiamate.

L'Ufficio Gare e Appalti – CUC – Contratti del Comune Capofila di Valenza procederà, nella prima seduta pubblica, all'apertura delle Buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa ed a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. trasmettere al RUP di gara il verbale per l'assolvimento degli adempimenti relativi alle esclusioni e alle ammissioni.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, L'Ufficio Gare e Appalti – CUC – Contratti del Comune Capofila di Valenza procederà al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 o 2-bis, del DLgs 50/2016.

Si precisa che:

- ai sensi 97, comma 8 del DLgs 50/2016, la Centrale unica di committenza ricorrerà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10;

- in caso il numero di offerte fosse inferiore a 10, le stesse verranno trasmesse al RUP della Stazione Appaltante per l'eventuale valutazione di congruità di cui all'art. 97 comma 6 ultimo periodo del DLgs 50/2016.

Il RUP della Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà ai sensi dell'art. 97 comma 5 del Codice, alla richiesta di spiegazioni circa i costi specifici/interni della sicurezza e della manodopera della migliore offerta, nonché che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del DLgs 50/2016

La Centrale Unica di committenza procederà quindi, alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti del concorrente dichiarato aggiudicatario, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 464/2022. Nel caso in cui tale verifica non dia esito favorevole, la Centrale procede all'esclusione del concorrente e, qualora si tratti del primo classificato, all'individuazione di nuovo aggiudicatario mediante scorrimento della graduatoria.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Centrale unica di committenza si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'aggiudicazione in forma definitiva avverrà con separato atto amministrativo.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.valenza.al.it e piattaforma digitale www.cucvalenza.acquistitelematici.it); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di Lavori Pubblici.

34. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP della Stazione appaltante formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, trasmettendo al RUP dell'Amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti e documenti necessari ai fini dei successivi adempimenti e dell'assunzione della relativa determinazione di aggiudicazione.

Successivamente tale provvedimento, corredato dalla documentazione di gara, verrà trasmesso al competente Ufficio per i conseguenti adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

All'atto dell'aggiudicazione, la Centrale unica, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del

Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La Centrale unica, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Centrale procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Centrale aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Fino al 30 giugno 2023 le verifiche antimafia sono effettuate secondo le modalità semplificate introdotte dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 76/20, convertito in legge n.120/2020 (e rinnovato dalla L. 108/2021).

Per le verifiche antimafia, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Al fine di rafforzare l'effettività e la tempestività degli accertamenti di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro il termine individuato all'art. 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Prima dell'inizio dei lavori l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione e responsabilità civile come da art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa che nessun compenso, oltre a quelli descritti in precedenza, spetta ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del DLgs 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

35. Definizione delle controversie

Per le controversie relative alla procedura di gara è competente il TAR PIEMONTE.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

36. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

37. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia e a quelle che dovessero diventare applicabili alla presente procedura di gara, durante il decorso della medesima.

Il Responsabile del Procedimento di gara

Ing. Marco Cavallera

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del DLgs 82/2005